

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 2017, n. 1445

Cont. 1422/15/DL Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali c/ PROJECT ++ s.r.l. – N. 8000409 R.G. Tribunale di Foggia. Autorizzazione alla transazione e approvazione relativo schema.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. *Governance del Sistema delle Autonomie Locali* e confermata dal Dirigente del Servizio *Enti Locali*, dal Dirigente della Sezione *Raccordo al sistema regionale* e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce.

La l.r. 10 dicembre 2012, n. 36 modifica il procedimento successorio delineato dalla l.r. n. 36/2008 in materia di soppressione delle Comunità montane pugliesi, confermando, tra le altre funzioni e attività, la successione a titolo generale della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi esistenti delle Comunità montane, ad eccezione di quelli afferenti le materie analiticamente indicate (comma 7, art. 5, l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 1 della l.r. 36/2012).

In attuazione delle disposizioni liquidatorie i Commissari pro - tempore delle Comunità montane, hanno trasmesso al Servizio Enti Locali, tra gli altri, gli elenchi dei giudizi pendenti in cui è parte ciascuna Comunità, approvati con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 e 1911 tutte del 15 ottobre 2013.

In particolare, con specifico riferimento alla Comunità montana Monti Dauni Settentrionali, si rileva che negli elenchi dei giudizi pendenti (D.G.R. n. 1910/2013 allegato 4.) è ricompreso il contenzioso adito presso il tribunale di Lucera dalla menzionata Comunità Montana avverso la PROJECT s.r.l.; la Giunta Regionale, nel prenderne atto, attribuiva la materia dei contenziosi alla competenza dell'Avvocatura regionale che ha assunto ed espletato la propria attività difensiva, avvalendosi dei legali già incaricati dalle Comunità Montane.

Nell'ambito delle appena citate disposizioni normative si colloca il contenzioso 1422/15/DL Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali c/ PROJECT ++ s.r.l. — N. 8000409 R.G. Tribunale di Foggia afferente la fornitura di un servizio denominato DIRECT ACCES HDSL e PPT.

Con atto di citazione notificato il 14.04.2003 la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, in persona del Presidente — legale rappresentante p.t. Renato PALMIERI, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 33/03 Ing., notificato in data 11.03.2003, con cui il Presidente del Tribunale di Lucera, su richiesta della ditta PROJECT ++ s.r.l., in persona del Presidente - legale rappresentante p.t., ingiungeva all'opponente di pagare la somma di € 43.438,20 oltre interessi legali dal 04.02.2003 sino al soddisfo, spese e competenze legali per il pagamento del menzionato progetto.

La Società ricorrente PROJECT ++ s.r.l. assumeva di essere creditrice della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali della somma di cui al decreto ingiuntivo in quanto quest'ultima non avrebbe provveduto a saldare le fatture n. 40 del 15.03.2000 dell'importo di € 6.197,98, n. 46 del 17.03.2000 dell'importo di € 55,78 e la n. 75 del 17.06.2002 dell'importo di € 37.184,94 per prestazioni lavorative effettuate a favore del medesimo Ente montano e rivenienti da contratto sottoscritto tra le parti.

A fondamento della propria opposizione la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali eccepiva l'estrema genericità del ricorso introduttivo, volto ad ottenere somme di danaro non dovute, che esulavano dal rapporto sinallagmatico in corso tra le parti. Rappresentava che tra le parti in causa in data 20.02.2001 era stato stipulato un contratto per l'installazione di una linea HDSL finalizzata alla creazione di un Centro Integrato di Servizi per l'istituzione di uno Sportello Unico per le attività produttive in forma associata e l'attivazione di una connessione in rete dei 13 Comuni facenti parte della Comunità Montana, con relativa assistenza tecnica della durata di 12 mesi rinnovabili di anno in anno, e che il ridetto contratto era stato interamente onorato dall'opponente. Pertanto deduceva che le somme di € 43.438,20 che la PROJECT ++ s.r.l. richiedeva alla Comunità Montana nell'opposto decreto ingiuntivo non trovavano riscontro nel citato contratto; concludeva chiedendo la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni in favore dell'opponente, a questa provocati per l'illegittima e unilaterale risoluzione del contratto.

Si costituiva in giudizio la PROJECT ++ s.r.l. che, in via preliminare, eccepiva - comparsa di costituzione

e risposta dell'11.07.2003 - la nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per carenza di mandato *ad litem* e chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta e comunque non fosse di pronta soluzione; nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonchè la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.

Con successive ordinanze del 15.10.2003 e del 19.07/07.08.04 il Tribunale, tra l'altro, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ammetteva le prove orali richieste dalle parti, riservando all'esito ogni decisione sulla richiesta di CTU avanzata dalla Società opposta.

Espletata la fase istruttoria e precisate le conclusioni, il giudizio veniva assunto per la decisione.

Sciogliendo la riserva il Giudice rimetteva la causa sul ruolo disponendo la Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare la misura dei servizi espletati dalla Società opposta e contestati dall'Ente opponente.

Nelle more dello svolgimento del giudizio, contestualmente al processo di soppressione delle Comunità Montane di cui alla L.R. 36/2012, il Giudice sospendeva le operazioni peritali al fine di permettere una definizione bonaria della controversia.

L'avv. Michele COLUCCI difensore della soppressa Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, con nota del 12.05.2014, reputava conveniente negli interessi dell'Ente da lui rappresentato accettare la proposta transattiva formulata da controparte per pervenire a una sollecita definizione della lite atteso che dall'istruttoria erano emerse, nello stesso periodo cui si riferivano i fatti in contestazione, partite scoperte per prestazioni lavorative effettuate dalla Project in favore della medesima Comunità montana e non ricomprese nel contratto e che siffatte pretese lasciavano presupporre una soccombenza dell'Ente opponente da lui rappresentato.

Successivamente con PEC del 19 gennaio 2015 l'avv. Michele COLUCCI rappresentava all'Avvocatura regionale - subentrata in forza del comma 7, art. 5, l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 1 della l.r. 36/2012 nei giudizi pendenti delle Comunità Montane - la convenienza della transazione proposta dall'avv. Vincenzo CHIROLLI, legale di controparte, definita in € 30.000,00, posto che la richiesta originaria ammontava a €43.438,20.

La Giunta regionale con deliberazione 7 giugno 2017, n. 863, nel ratificare il mandato conferito, in data 28.3.2017, in via d'urgenza dal Presidente della G.R. allo stesso avv. Michele COLUCCI, ha autorizzato, la costituzione della Regione Puglia nel giudizio di cui trattasi, pendente innanzi al Tribunale di Foggia.

Con nota prot. n. AOO_092/1052 del 12.09.2017 la Sezione *Raccordo al Sistema regionale*, preso atto delle valutazioni dell'avv. Michele COLUCCI in ordine alla convenienza della definizione bonaria della controversia, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, sia in ragione dell'alea del giudizio che del potenziale ulteriore aggravio dei costi in caso di eventuale soccombenza nel giudizio pendente (CTU, competenze legali, spese processuali, interessi a far data dal 11.03.2003), ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta transattiva formulata dall'avv. Vincenzo CHIROLLI per conto della Società da lui rappresentata.

Tanto premesso le Parti con il fermo proposito di porre fine alla controversia giudiziale sono addivenute all'intento di sottoscrivere un atto transattivo, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, con il quale l'Amministratore Unico Alessandro VILLANI, legale rappresentante p.t. della società PROJECT ++ s.r.l., accetta la minor somma onnicomprensiva di € 30.000,00 (trentamila euro), a mero titolo di liberalità e senza che tale dazione costituisca riconoscimento alcuno delle ragioni della controparte.

In considerazione del notevole risparmio di spesa in termini di sorte capitale e in ragione dell'alea degli esiti giudiziali delle controversie, le quali, ove sfavorevoli, comporterebbero ulteriori spese processuali, si ritiene opportuno definire la controversia nei termini proposti.

Con il regolare adempimento degli impegni di cui all'allegato schema di transazione il giudizio iscritto al n. 80000409/03 viene pertanto definito e dichiarato estinto.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta con il richiamo ai pareri favorevoli espressi dalla Sezione *Raccordo al Sistema regionale* e dall'Avvocato difensore dell'Amministrazione regionale, con riferimento al contenzioso n. 1422/15/DL esprime ai soli fini deliberativi parere favorevole.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della Giunta ai sensi della lett. k), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 30.000,00 trova copertura finanziaria con atto di impegno n. 108 del 15.12.2016 — impegno residuo n. 8352/2016 (OG 4758/2016) - della Sezione *Raccordo al sistema regionale* del cap. 1735: *Trasferimenti di risorse finanziarie alle Comunità Montane per pendenze debitorie pregresse (Art. 13, L.R. n. 23/2016 - Assestamento 2016)*.

MISSIONE 18- PROGRAMMA 1 - TITOLO 1.

Con successivo atto dirigenziale la Sezione *Raccordo al sistema regionale* provvederà nel corrente esercizio finanziario alla liquidazione.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata;
- 2) di autorizzare la transazione con la società PROJECT ++ s.r.l. per un importo onnicomprensivo di € 30.000,00, nei termini innanzi descritti e come dettagliato nell'allegato schema di transazione;
- 3) di approvare lo schema della proposta di transazione, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante;
- 4) di autorizzare il Dirigente della Sezione *Raccordo al sistema regionale* a sottoscrivere il citato Atto di transazione;
- 5) di incaricare il Dirigente della Sezione *Raccordo al sistema regionale* ad adottare l'atto di liquidazione della spesa di € 30.000,00, come indicato nella sezione Copertura Finanziaria, ad avvenuta sottoscrizione dell'Atto di transazione;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2017, avanti il Giudice Monocratico del Tribunale di Foggia **dott.ssa Anna Zaccaria**, nella causa civile iscritta al n. 80000409/03 R.G. si dà atto che sono presenti tutte le parti coinvolte nel giudizio e segnatamente:

- l'**avv. Michele Colucci** (c.f.: CLCMHL61B28D643X) del Foro di Foggia, con studio in Lucera (71036) alla via Federico II n. 55 quale difensore e procuratore speciale della Regione Puglia, succeduta *ex lege* a titolo universale alla soppressa **Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali**, in virtù di procura rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano, in virtù di nomina deliberata dall'Organo esecutivo con provvedimento n. 863 del 07.06.2017 e intervenuta nel presente giudizio con comparsa di intervento volontario del 08.06.2017, per la parte opponente;

- la società **PROJECT ++ s.r.l.** in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t. **Alessandro Villani**, nato a _____ il _____ (c.f.: _____) assistito e difeso dall'**avv. Vincenzo Chirolli** (c.f.: CHRVCN63M23D643D) del Foro di Foggia con studio ivi (71122) alla via G. Mandara n. 54/d, per la parte opposta;

premesse

che con atto di citazione notificato il 14.04.2003 la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, in persona del Presidente – legale rappresentante p.t. Palmieri Renato, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 33/03 Ing. notificatogli in data 11.03.2003 con cui il Presidente del Tribunale di Lucera, su richiesta della ditta Project ++ s.r.l., in persona del Presidente - legale rappresentante p.t., ingiungeva all'opponente di pagare la somma di € 43.438,20 oltre interessi legali dal 04.02.2003 sino al soddisfo, spese e competenze legali.

La Società ricorrente assumeva di essere creditrice della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali della somma di cui al decreto ingiuntivo in quanto quest'ultima non avrebbe provveduto a saldare le fatture n. 40 del 15.03.2000 dell'importo di € 6.197,98; n. 46 del 17.03.2000 dell'importo di € 55,78 e la n. 75 del 17.06.2002 dell'importo di € 37.184,94 per prestazioni lavorative effettuate a favore dell'Ente montano e rivenienti dal contratto sottoscritto tra le parti.

A fondamento della propria opposizione la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali eccepì l'estrema genericità del ricorso introduttivo, volto ad ottenere somme di danaro ulteriori e non dovute, che esulano dal rapporto sinallagmatico in corso tra le parti. Rappresentò che tra le parti in causa fu stipulato, in data 20.02.2001, un contratto per l'installazione di una linea HDSL finalizzata alla creazione di un Centro Integrato di Servizi per l'istituzione di uno Sportello Unico per le attività produttive in forma associata e l'attivazione di una connessione in rete dei 13 comuni facenti parte della Comunità Montana, con relativa assistenza tecnica della durata di 12 mesi rinnovabili di anno in anno, e che il ridetto contratto era stato interamente onorato dall'opponente. Pertanto le somme che la Project ++ s.r.l. richiedeva alla Comunità Montana nell'opposto decreto ingiuntivo non trovavano riscontro nel citato contratto; concluse chiedendo la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni in favore dell'opponente, a questa provocati per l'illegittima e unilaterale risoluzione del contratto.

Si costituì in giudizio la Project ++ s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con comparsa di costituzione e risposta dell'11.07.2003, con la quale eccepì in via preliminare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per carenza di mandato *ad litem*, chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta e comunque non fosse di pronta soluzione; nel merito chiese il rigetto dell'opposizione e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..

Con ordinanza del 19.07/07.08.04 il Tribunale ammise le prove orali richieste delle parti, riservando all'esito ogni decisione sulla richiesta di CTU avanzata dalla società opposta.

Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, il Giudice si riservò per la decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Sciogliendo la riserva il Giudice rimise la causa sul ruolo disponendo CTU finalizzata a determinare la misura dei servizi espletati dalla società opposta e contestati dall'ente opponente, a mezzo del dr. Martino Mignogna che accettò l'incarico.

Nel frattempo proseguirono le trattative già avviate per una definizione bonaria della controversia, per cui, con l'accordo del giudicante, si chiese al consulente nominato di sospendere le operazioni peritali al fine di verificare l'esito dell'iter amministrativo per addivenire alla stipula dell'accordo.

Si pervenne in tal modo all'udienza del 09.06.2017 avanti la dott.ssa Zaccaria, Giudice Monocratico del Tribunale di Foggia, che aveva accorpato il soppresso Tribunale di Lucera, in cui si costituì la Regione Puglia, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale dr. Michele Emiliano, intervenendo volontariamente, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., nel giudizio a mezzo dell'avv. Michele Colucci, nominato in virtù di delibera n. 863 del 07.06.2017 dell'Organo esecutivo.

La proposta transattiva formulata dall'avv. Vincenzo Chirolli per conto della Società da lui rappresentata, esaminata dal difensore della Comunità Montana che la reputava conveniente e condivisa dalla Sezione Raccordo al sistema regionale come comunicato con nota prot. n. AOO_092/1052 del 12.09.2017, ha permesso alle parti in epigrafe di giungere alla fase finale della sottoscrizione dell'accordo transattivo alle condizioni e patti qui di seguito riportati:

- 1) la soprascritta premessa è patto della presente convenzione;
- 2) le parti intendono, con la presente convenzione, conciliare la controversia giudiziale tra di loro insorta. A tale scopo l'avv. Michele Colucci, in qualità di procuratore della Regione Puglia, reputando conveniente agli interessi dell'Ente da lui rappresentato una sollecita definizione della lite - condivisa nei termini che si esporranno tra breve dalla Sezione Raccordo al sistema regionale e dall'Avvocatura Regionale - offre di versare alla società PROJECT ++ s.r.l., rappresentata dall'Amministratore unico - legale rappresentante p.t. Alessandro Villani, la complessiva somma di € **30.000,00** (trentamila euro) onnicomprensiva, a mero titolo di liberalità e senza che tale dazione costituisca riconoscimento alcuno delle ragioni della controparte; tale somma viene versata in unica soluzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a mezzo bonifico disposto sul c/c bancario intestato alla Società opposta di cui qui di seguito si forniscono le coordinate bancarie _____;
- 3) il sig. Alessandro Villani, nella riferita qualità, dichiara di accettare la somma di € **30.000,00** (trentamila euro) onnicomprensiva offerta da parte opponente, dichiarandosi soddisfatto in ogni sua pretesa e riconosce di non aver null'altro a pretendere dalla Regione Puglia, succeduta *ex lege*, a titolo universale, alla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, per i titoli azionati nel procedimento civile n. 80000409/03 R.G. del Tribunale di Foggia e meglio descritti in premessa; il medesimo rilascia, con la sottoscrizione del presente atto, ampia e liberatoria quietanza, salvo buon fine della dilazione di pagamento accordata;
- 4) le parti danno atto che le spese legali dell'avv. Vincenzo Chirolli sono ricomprese nella somma oggetto della presente convenzione, mentre quelle dell'avv. Michele Colucci saranno liquidate a parte; a tale scopo l'avv. Michele Colucci sottoscrive il presente atto nella qualità di difensore del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, mentre l'avv. Vincenzo Chirolli sottoscrive anche per rinuncia al vincolo di solidarietà sulle spese ai sensi della L.P.F.
- 5) il giudizio iscritto al n. 80000409/03 viene pertanto definito per effetto della presente transazione e dichiarato estinto dal Giudice monocratico del Tribunale di Foggia avanti il quale pende la controversia.

Avv. Vincenzo CHIROLLI _____

Avv. Michele COLUCCI _____

Il Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema regionale
dott. Nicola LOPANE _____